



14382-25

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Sent. n.258/2025 sez.
PU - 06/02/2025
R.G.N. 30447/2024

Composta da:

GIOVANNA VERGA
LUIGI AGOSTINACCHIO
MARIA DANIELA BORSELLINO
FRANCESCO FLORIT
GIUSEPPE MARRA

- Presidente -
- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE di APPELLO di CATANIA

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI, che ha chiesto di voler annullare l'impugnata sentenza limitatamente alla statuizione concernente il rigetto della richiesta di conversione della pena detentiva inflitta all'imputato nella corrispondente pena pecuniaria, con rinvio alla Corte di appello di Catania per nuovo esame, e, per il resto, dichiarare inammissibile il ricorso

FATTO E DIRITTO

1. La Corte di appello di Catania con sentenza del 20/02/2024, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 31/10/2018 con la quale l'imputato appellante [REDACTED] era stato condannato per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., ha rideterminato la pena in mesi nove di reclusione ed euro 400,00 di multa, previo riconoscimento dell'attenuante dell'ipotesi lieve della ricettazione, prevalente sulla contestata recidiva.

2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore di fiducia e procuratore speciale dell'imputato, lamentando la violazione di legge in riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-*bis* cod. pen. e alla omessa conversione della pena detentiva in pecuniaria.

3. Il motivo relativo alla richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-*bis* cod. pen.) è generico – perché reitera una censura correttamente esaminata dalla corte territoriale – oltre che manifestamente infondato.

Dal testo della sentenza impugnata si evince, infatti, che il ■■■■ è stato condannato con sentenze passate in giudicato per fatti di contraffazione, falso e ricettazione, commessi dal 1999 al 2008, così riscontrandosi la sussistenza dell'abitudine ostativa alla concessione del beneficio in argomento (in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole - Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, Campania, Rv. 286175-02).

4. È invece fondato il motivo attinente alla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria "per non essere stata in alcun modo dimostrata la solvibilità dell'imputato" (pag. 6 della sentenza di appello).

La giurisprudenza di legittimità non dubita che la misura sia concedibile anche a chi si trovi in disagiate condizioni economiche, registrando contrasti in ordine alla rilevanza di tale situazione sull'accoglimento dell'istanza: in un caso, infatti, richiede pur sempre un giudizio sulla solvibilità dell'imputato, in base ad elementi di fatto, con prognosi negativa in ordine alle capacità di inadempimento; in altri, afferma che non rileva la prognosi di inadempimento ostativa, riferibile soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni.

Sebbene si intenda ribadire l'indirizzo espresso da questa sezione (Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, Cisse, Rv. 286318) secondo cui la sostituzione di pene detentive brevi è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che nell'esercizio del potere di sostituzione, deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., e può rigettare la richiesta nel caso in cui, in base ad elementi di fatto, sia possibile esprimere un giudizio sulla solvibilità del reo, con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempiere (Sez. 5, n. 44402 del 10/10/2022, dep. 22/11/2022, Rv. 283954), va tuttavia rilevato che tale giudizio nella fattispecie concreta non risulta in alcun modo effettuato, basandosi il rigetto dell'istanza su un'affermazione di principio, peraltro erronea, incentrata su una

sorta di onere della prova dell'imputato in merito alla capacità di adempiere; inoltre, il disposto dell'art. 56-*quater* della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, individuando un ampio intervallo tra il valore minimo ed il valore massimo di conversione giornaliero, permette al giudice di accedere ad una determinazione che tenga conto delle concrete condizioni economiche del soggetto, rigettando l'istanza solo qualora ritenga, sulla base di specifici elementi di fatto desumibili dagli atti o tal fine acquisibili, l'impossibilità di adempiere l'obbligazione pecuniaria conseguente alla conversione.

La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata sul punto, con rinvio alla Corte di appello di Catania perché si pronunci correttamente sull'istanza.

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e definitivo il giudizio di responsabilità.

Così deciso in Roma il 06/02/2025


Il Consigliere estensore

Luigi Agostinacchio



Il Presidente

Giovanna Verga



DEPOSITATO IN CANCELLARIA
SECONDA SEZIONE PENALE

11 APR. 2025

IL

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Claudia Piovelli

